



REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino

CITTA' DI MONCALIERI



TAV.
08v

VARIANTE AL
PIANO ESECUTIVO
CONVENZIONATO - AREA TCR2
DEL P.R.G.C. -
CORSO ROMA n. 32-36

Progettisti:

Arch. Corrado Goldin
Strada della Vetta n.4
10020 Pecetto (TO)

**DOCUMENTO TECNICO PER LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA**

Data: Gennaio 2016

La proprietà dei diritti d'autore sull'opera è riservata al Progettista; il Committente acquisisce esclusivamente la facoltà di utilizzare il progetto per realizzare una sola volta, l'opera; il Progettista ha il diritto esclusivo di pubblicare, elaborare e/o riprodurre l'opera; in ogni caso, la pubblicazione, elaborazione o riproduzione da parte del Committente o di terzi dell'opera potrà solo avvenire con il consenso scritto del Progettista e dovrà sempre recare l'indicazione del nome del medesimo; all'opera non si potranno apportare modifiche di alcun genere, senza il previo permesso scritto del Progettista.

PROPONENTE



Il Legale Rappresentante

PIEMONTE
IMMOBILI

SEDE LEGALE:
Via Pastrengo, 24
10128 Torino (TO)

INDICE

1. Premessa: obiettivo della relazione e inquadramento normativo
2. Inquadramento del PEC approvato
3. Argomentazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS
4. Inserimento nel contesto paesaggistico
5. Conclusioni

Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità

1. Premessa: obiettivo della relazione e inquadramento normativo

La presente relazione è volta a evidenziare le motivazioni di esclusione dall'assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica al PEC in area Tcr2 in Corso Roma del PRGC di Moncalieri (TO), per quanto concerne il comparto di proprietà della Società Piemonte Immobili s.r.l.

La Variante è finalizzata unicamente a rettificare l'errata perimetrazione della superficie territoriale oggetto dello strumento urbanistico esecutivo.

Si è infatti riscontrata la diversa titolarità di un basso fabbricato di ridotte dimensioni (circa 78 mq), distinto al Catasto Terreni al foglio 3, particella 912/p (ex particella 264/p), che, per errate trascrizioni documentali in Atti, è stato inserito nella perimetrazione del PEC presentato dalla Società Piemonte Immobili e che risulta invece di proprietà della Società Coro di M. Benoffi & c. s.a.s., proponente il PEC limitrofo.

Sono state pertanto effettuate le necessarie variazioni catastali (frazionamento, tipo mappale, pratica Docfa n°43478.1/2015) ed è stata elaborata la documentazione progettuale di Variante urbanistica, della quale tale relazione costituisce parte integrante ai fini ambientali.

La domanda del PEC vigente, volto alla riconversione a destinazione residenziale dell'ambito Tcr2, un tempo occupato da insediamenti produttivi, è stata presentata nel 2006 e modificata ed integrata tra il 2006 e il 2008, antecedentemente all'emanazione della citata DGR 12-8931/2008, che, in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, ha costituito un atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS, introducendo in Regione Piemonte i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica connesse agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il presente elaborato si inserisce nel quadro legislativo e regolamentare vigente in materia ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale (Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", L.R. 17/2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", Capo II, artt. 2-8).

L'art. 3bis della L.R. 3 del 25.03.2013, così come modificata dalla L.R. 17 del 12.08.2013, prevede, al comma 2, che "gli strumenti di pianificazione contengano specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS". Il successivo comma 3 prescrive che la VAS venga svolta "in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo, [...]".

La procedura di VAS per i PEC è normata dall'art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i., che richiama, al comma 2, l'art. 40, commi 7 e 8, relativi alla formazione del piano particolareggiato: "[...] 7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi

ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

8. Per il piano particolareggiato la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”.

2. Inquadramento del PEC approvato

Il PEC oggetto della presente Variante - proposto dalla Società Piemonte Immobili s.r.l. e redatto a firma degli architetti Carlo Bongiovanni, Franco Cucchiarati e Mario Torre, secondo i disposti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. e in conformità alle norme del PRGC vigente - è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Commissario Straordinario (articolo 42 Testo Unico Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) numero 14/2010 del 26.01.2010.

In data 26.07.2011, al repertorio n. 22738, raccolta n. 16702, è stata siglata la relativa Convenzione edilizia tra la Società proponente e la Città di Moncalieri, registrata il 05.08.2011 con il numero 21267.


In data 23.12.2011 con Permesso di Costruire n. 469/2010 è stata autorizzata l'attuazione del fabbricato centrale del lotto (“Edificio B”). Nella stessa data, con successivo Permesso di Costruire n. 470/2010, è stata concessa l'attuazione delle Opere di Urbanizzazione primaria del PEC, in parte su aree dismesse alla Città e in parte su aree assoggettate all'uso pubblico.

Il progetto di PEC è stato corredato da una serie di elaborati tecnici che, oltre ad accertare la fattibilità degli interventi previsti, hanno consentito, in buona misura, di valutare anche la sostenibilità delle scelte effettuate in relazione a diverse componenti ambientali. Tra tali elaborati figurano:

- la *Relazione storico ambientale e caratterizzazione chimica*;
- la *Relazione idraulica*;
- la relazione acustica denominata *Documentazione di impatto acustico*;
- la *Relazione geologica e geotecnica*;
- la *Scheda richiesta di autorizzazione paesaggistica DPCM 12 dicembre 2005*.

L'ambito di PEC, corrispondente a una superficie territoriale di 7.545 mq, è localizzato nella porzione nord-occidentale del territorio di Moncalieri, in sinistra orografica del Torrente Sangone, poche centinaia di metri a monte della sua confluenza nel Po.


Più nel dettaglio l'area, di forma pressoché trapezoidale, è delimitata a nord-ovest da Via delle Fonderie, a nord dall'area “Fiat Progetto” (riqualificata da una decina d'anni), a est dal corso del Torrente Sangone e a sud da un insediamento industriale di tipologia analoga a quella che caratterizzava l'ambito in oggetto. Il limite occidentale coincide con C.so Roma, che costituisce il principale asse di collegamento tra Torino (Piazza Bengasi) e il centro di Moncalieri.



Ripresa aerea con individuazione dell'area oggetto del PEC approvato. Fonte: *Google Earth*

Il PRGC vigente (approvato con DGR n. 33-204 del 12.06.2000, pubblicata sul BUR n. 25/2000) inserisce l'ambito in esame nel distretto di urbanizzazione DR1 e più precisamente nell'area normativa Tcr2 "Area di trasformazione (parte ex Emanuel) destinata a residenza e parte ad attività terziarie e commerciali", di cui all'art. 28-10-5 delle Norme Tecniche di Attuazione. Nello specifico l'ambito costituisce uno dei comparti in cui è stata articolata tale zona normativa.

 Area complessiva della zona normativa Tcr2



Individuazione della zona normativa Tcr2.
Fonte: PRGC vigente - *Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale*
Comune di Moncalieri

LEGENDA

- PEC Soc. PIEMONTE IMMOBILI s.r.l.
- PEC Soc. CORO s.a.s.
- PEC in Area Tcr2

Articolazione della zona normativa Tcr2 in comparti attuativi e individuazione del PEC approvato (Soc. Piemonte Immobili s.r.l.) e del PEC limitrofo (Soc. Coro s.a.s.)



Complessivamente l'ambito Tcr2, al momento della stesura del progetto di PEC, era connotato dalla presenza di edifici industriali e artigianali dismessi e in cattivo stato di conservazione, inseriti in un contesto a forte densità abitativa.

L'obiettivo del PEC approvato è stato quindi quello di favorire la rigenerazione e la riqualificazione di una parte di territorio urbano interessata da processi di degrado fisico e funzionale, mediante la sostituzione dei fabbricati esistenti con nuovi spazi abitativi, improntati al principio della sostenibilità ambientale e del contenimento del consumo di suolo.

Pertanto, in coerenza con la normativa del PRGC vigente, il PEC in area Tcr2 (Piemonte Immobili s.r.l.) ha previsto la demolizione dell'esistente e la realizzazione di tre edifici a destinazione residenziale (due in edilizia libera, edificio "Edificio A" ed edificio "Edificio C", e uno in edilizia convenzionata, edificio "Edificio B"), delle relative aree di pertinenza e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.



Ipotesi urbanistico distributiva
dell'area Tcr2
Fonte: Tavola PEC-UR.05

La realizzazione degli interventi, ad oggi, risulta in avanzato stato di attuazione: è stata infatti attuata la demolizione dei capannoni industriali e delle relative strutture accessorie, la rimozione delle superfici esterne cementificate (piazzali asfaltati destinati alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci) ed è stata ultimata la costruzione dell'edificio localizzato nella porzione centrale dell'area e destinato a edilizia convenzionata (edificio "Edificio B").


3. Argomentazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS

Si elencano di seguito le principali argomentazioni a supporto della non assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PEC in area Tcr2 (Piemonte Immobili s.r.l.):

1. Il PEC oggetto di Variante, come già specificato al punto precedente, oltre a dare attuazione a una trasformazione del suolo già programmata dal PRGC vigente e quindi assentita ai sensi delle disposizioni legislative regionali, è già stato approvato nel 2010 (DCS n. 14/2010 del 26.01.2010) e, ad oggi, risulta in avanzato stato di attuazione.
2. La Variante al vigente PEC in area Tcr2 si contraddistingue per la riduzione della superficie lorda di pavimento (SLP) rispetto alla situazione approvata, in virtù di una diminuzione della superficie territoriale di progetto.

La diminuzione di SLP, per quanto di entità minima, rappresenta comunque un miglioramento dal punto di vista ambientale in quanto determina una riduzione del carico antropico.

Planimetria del PEC approvato



Planimetria del PEC in Variante



3. Il comparto di PEC limitrofo “Proposta di PEC in area Tcr2 del vigente PRGC, Corso Roma, per la realizzazione di edilizia residenziale”, che include il fabbricato esistente di proprietà della Società Coro di M. Benoffi & c. s.a.s., erroneamente non trascritto agli Atti, il cui trasferimento ha generato la necessità di procedere con la presente Variante di PEC, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica in coerenza con i dettami della normativa vigente.

Il procedimento ha avuto inizio con la trasmissione del Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS alle autorità competenti in materia ambientale in data 23.12.2013 (prot. n. 59488) da parte del Comune di Moncalieri, che si è avvalso dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS in veste di Organo Tecnico Comunale, sulla base di quanto indicato all’art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

Ai fini dell’espressione del parere dell’Organo Tecnico Comunale si è svolta in data 27.03.2014 una riunione alla presenza del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Moncalieri, dell’ASL TO5, di SMAT e dell’OTR per la VAS.

Sulla scorta dei contributi formulati dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento (Provincia di Torino, Arpa, ASL TO5), della relazione predisposta dall’OTR per la VAS e degli esiti dell’esame istruttorio della documentazione prodotta, l’Amministrazione comunale di Moncalieri, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, ha determinato l’esclusione della proposta di PEC dalle successive fasi del processo di valutazione ambientale (si rimanda alla Determinazione Dirigenziale DS6 n. 794 del 09.07.2014, fascicolo 2013 04.05.02/000034, pubblicata sul sito web del Comune).

Considerato che la Variante in proposta deriva dal trasferimento di un’area già oggetto di valutazione, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE, che chiede di non duplicare i processi di valutazione e le analisi di contesto ad essi finalizzate, non pare necessario attivare una nuova fase di verifica di assoggettabilità.

4. La Variante di PEC in oggetto non prevede progetti da sottoporre a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, né interessa aree soggette ad interferenze con attività produttive connotate dall’impiego di sostanze pericolose (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.) o aree caratterizzate dalla presenza naturale di amianto.

Lo strumento urbanistico non introduce, inoltre, modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente.

4. Inserimento nel contesto paesaggistico



Simulazione dell'inserimento del complesso di PEC visto da est. Fonte: Tavola PEC-AR.07 del P.E.C. approvato



Simulazione dell'inserimento dell'edificato e delle aree verdi previste dal PEC lungo il Torrente Sangone. Fonte: Tavola PEC-AR.07 del P.E.C. approvato

5. Conclusioni

Considerati i contenuti della presente Variante di PEC che, come specificato in premessa, deriva esclusivamente dalla necessità di rettificare l'errata perimetrazione dell'area oggetto di intervento, mediante l'esclusione di un piccolo fabbricato posto sul confine meridionale, appartenente alla proprietà limitrofa e aggettante rispetto al filo di fabbrica;

Considerate tutte le argomentazioni elencate al paragrafo precedente;

Si ritiene che la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato in area Tcr2 in C.so Roma (Piemonte Immobili s.r.l.) possa essere esclusa dallo svolgimento delle successive fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Si reputa, infine, che tale giudizio possa essere considerato del tutto coerente con i principi ispiratori posti a fondamento della Valutazione Ambientale Strategica.

Secondo l'approccio di tipo preventivo e precauzionale proprio della normativa ambientale più recente, la VAS dovrebbe, infatti, svolgere un ruolo attivo e propositivo, con funzioni di controllo, ma prima ancora di orientamento per la pianificazione. Essa dovrebbe quindi configurare un percorso di conoscenza integrato che, agendo fin dalle prime fasi di elaborazione del piano, ne accompagni tutto il processo di formazione, e non esclusivamente un momento di verifica a posteriori.

Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità

L'Allegato I al D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" stabilisce alcuni criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12, D.Lgs. 4/2008).

I paragrafi a seguire danno riscontro a tali criteri.

Caratteristiche della Variante di PEC

In quale misura la Variante di PEC stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La Variante in oggetto, che introduce modifiche estremamente contenute all'impianto complessivo del PEC in area Tcr2 (Piemonte Immobili s.r.l.) già approvato, si inquadra nelle previsioni del PRGC vigente e risulta totalmente compatibile con le prescrizioni in esso contenute.

Tale Variante non modifica la struttura complessiva del piano e non ne incrementa la dotazione in termini di aree. La sua attuazione non influisce e non genera ricadute sull'ubicazione, sulla natura, sulle dimensioni e sulle condizioni operative di altri progetti o di altre attività che determinano impatti ambientali rilevanti.

In quale misura la Variante di PEC influenza altri piani o programmi, inclusi quelli ordinati gerarchicamente.

Il PEC, attualmente in fase avanzata di attuazione, per la sua natura di strumento urbanistico esecutivo proprio della pianificazione di livello comunale, non determina ricadute su altri piani o programmi. Esso consente unicamente di realizzare una trasformazione del suolo già approvata dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi delle disposizioni legislative regionali.

A maggior ragione la Variante in oggetto, che deriva esclusivamente dalla necessità di rettificare l'errata perimetrazione dell'area di intervento, mediante l'esclusione di un piccolo fabbricato di 78 mq posto sul confine meridionale e appartenente alla proprietà limitrofa, non può condizionare le scelte e gli indirizzi di altri strumenti di pianificazione e programmazione.

Al contrario, come evidenziato nel presente documento, la sua attuazione risulta coerente con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione territoriale di area vasta (PTR e PTC2).

La pertinenza della Variante di PEC per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto prevede la rifunzionalizzazione e la rigenerazione di un ambito urbano connotato dalla presenza di strutture produttive obsolete e in cattivo stato di conservazione, mediante la sostituzione dei fabbricati esistenti con nuovi spazi abitativi, improntati al principio della sostenibilità ambientale e paesaggistica.

A tal fine, già il PEC approvato includeva una serie di attenzioni e di misure mitigative finalizzate a ottimizzare gli esiti della trasformazione prevista. Tali misure, confermate dalla Variante, sono volte ad assicurare sia la compatibilità dei nuovi interventi con la capacità di carico del sistema ambientale locale, sia il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico (si veda il paragrafo 4).

Problemi ambientali pertinenti alla Variante di PEC.

Le trasformazioni introdotte dallo strumento urbanistico esecutivo generano impatti estremamente contenuti sul sistema ambientale locale e prefigurano un miglioramento rispetto allo stato di fatto antecedente all'approvazione del PEC, sia sul piano paesaggistico che di vivibilità dei luoghi.

Come si evince dalle considerazioni riportate al paragrafo 3 "Argomentazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS", infatti, le azioni previste incidono in misura scarsamente rilevante sulle componenti ambientali elencate alla lettera f) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006, mentre le attenzioni e le misure mitigative adottate sono da considerarsi di tipo ordinario o corrispondono a meri adempimenti richiesti della normativa vigente.

La rilevanza della Variante di PEC per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Le trasformazioni introdotte dal PEC approvato, a carattere residenziale, non rivestono significativa rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale. Tale giudizio può essere esteso a maggior ragione alla presente Variante che, comportando una seppur minima riduzione della superficie lorda di pavimento e quindi del carico insediativo complessivo, risulta pienamente compatibile con le risorse ambientali disponibili e con le urbanizzazioni primarie e i servizi previsti dal PEC approvato.

Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dalla Variante di PEC**Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.**

Gli effetti derivanti dall'attuazione della Variante di PEC, considerato che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono permanenti e irreversibili. Si evidenzia, inoltre, la presenza di impatti temporanei, a breve e medio termine, riconducibili essenzialmente alle fasi di cantiere. Tali impatti, pur rivelandosi più acuti di quelli generati dall'intervento a regime, in linea generale sono temporanei e reversibili.

Carattere cumulativo degli effetti.

Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi.

Natura transfrontaliera degli effetti.

I contenuti del PEC approvato e della Variante in oggetto non comportano effetti transfrontalieri.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

L'intervento previsto non comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, l'attuazione del PEC vigente, che contempla anche la realizzazione di nuove unità abitative in Edilizia Residenziale Convenzionata, potrà contribuire a dare risposta al consistente fabbisogno abitativo sociale che connota il Comune di Moncalieri (*Schede Comunali* del PTC2)

Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).

L'area geografica e la popolazione interessata sono quelle strettamente locali.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

L'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo non genererà interferenze, dirette o indirette, né con aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, né con il patrimonio culturale locale.

Il SUE in oggetto interessa, infatti, un ambito già edificato e classificato dal PRGC vigente quale "Area di trasformazione (*parte ex Emanuel*) destinata a residenza e parte ad attività terziarie e commerciali" (zona normativa Tcr2). Antecedentemente all'approvazione del PEC, tale ambito era occupato da impianti produttivi dismessi e da ampi piazzali asfaltati destinati alla movimentazione delle merci e quindi soggetto a una rilevante pressione antropica. A seguito dell'approvazione del PEC la sostituzione delle strutture produttive ha condotto all'insediamento di edifici residenziali, oggi in fase di attuazione.

L'intervento in oggetto, inoltre, mira a garantire un utilizzo del suolo ottimale, sia in termini localizzativi, sia per quanto attiene al rapporto tra nuova edificazione e aree a verde e/o aree permeabili.

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Sul territorio comunale sono presenti le aree protette afferenti al corridoio fluviale del Po (Riserva naturale Le Vallere, Riserva naturale del Molinello, Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna e area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese), oltre al SIC/ZPS "Lanca di Santa Marta (confluenza Po-Banna)" (IT1110017), istituito ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE. Tali aree non interferiscono con l'ambito oggetto di PEC. Inoltre, l'area Tcr2 non è interessata da componenti della matrice ambientale suscettibili di giocare un ruolo strutturale nel disegno della rete ecologica, sia di scala regionale che provinciale.